



*Consiglio regionale della Calabria*

GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

**Dispositivo nr. 9 del 24 settembre 2026**

**DISPOSITIVO DEL GARANTE REGIONALE  
PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO**

**OGGETTO: Approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la costituzione della Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato**

**PREMESSO**

**CHE** la Regione Calabria ha istituito il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato con la legge regionale 15 marzo 2023, n. 10, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato;

**CHE** il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, opera per la promozione della tutela, dell'assistenza e della protezione delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e della normativa nazionale di riferimento;

**CHE** il rafforzamento delle forme di collaborazione e coordinamento tra amministrazioni dello Stato, Autorità giudiziarie, Forze dell'Ordine, istituzioni, enti pubblici, enti del Terzo Settore, associazioni, ordini e collegi professionali, strutture sanitarie e socio-sanitarie, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati costituisce strumento funzionale all'effettiva tutela delle vittime di reato;

**CHE** l'attività del Garante richiede, per la propria efficacia, un approccio integrato e multidisciplinare, volto a favorire il raccordo e l'integrazione delle competenze, delle professionalità, delle esperienze e delle risorse presenti sul territorio regionale;

**CHE** il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria disciplina l'organizzazione funzionale e operativa dell'Ufficio e le modalità di svolgimento delle attività connesse al mandato istituzionale;

**CHE** l'art. 7, comma 4, del predetto Regolamento prevede che il Garante possa avvalersi, con le modalità ivi indicate, della collaborazione di associazioni, ordini professionali, centri di studi e ricerca, ovvero di analoghe istituzioni e di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché procedere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con istituzioni locali e nazionali aventi per oggetto e per finalità la tutela della salute e la dignità dell'individuo;

**CHE** l'art. 6 della legge regionale 15 marzo 2023, n. 10, prevede l'istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo

del Garante, a supporto dell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, e che il presente provvedimento ne costituisce attuazione;

**CHE** in data 15 settembre 2026 il Garante ha presentato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria il progetto di presentazione dell'iniziativa denominato "Rete regionale multidisciplinare per la tutela delle vittime di reato";

**CHE** con nota prot. n. 0021164 del 21 settembre 2026, l'Area Istituzionale ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 17 settembre 2026, preso atto del predetto progetto e considerato che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Consiglio regionale, si è dichiarato disponibile a sostenerne l'attuazione, sotto il profilo istituzionale e organizzativo, fatta salva l'autonomia funzionale del Garante;

#### **CONSIDERATO**

**CHE** appare opportuno promuovere la costituzione della Rete regionale multidisciplinare per la tutela delle vittime di reato, quale strumento di collaborazione, raccordo e integrazione tra i soggetti pubblici e privati che operano, a diverso titolo, nel campo della prevenzione, tutela, assistenza, protezione e sostegno delle vittime di reato;

**CHE** la costituzione della Rete nasce dall'esigenza di favorire la costruzione di un sistema stabile e coordinato di collaborazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale, valorizzando le competenze, le esperienze e le professionalità già presenti e mettendole in relazione tra loro e con l'Ufficio del Garante;

#### **DATO ATTO**

**CHE** la Rete è finalizzata, in particolare, a favorire il coordinamento operativo e la collaborazione tra i soggetti aderenti, promuovere e facilitare l'accesso delle vittime ai servizi informativi, di assistenza, protezione e accompagnamento, supportare l'attività dell'Ufficio del Garante attraverso contributi consultivi, propositivi e tecnico-operativi e favorire la condivisione e l'adozione di buone pratiche in materia di prevenzione, presa in carico e sostegno delle vittime di reato;

**CHE** la Rete è altresì finalizzata a favorire la mappatura dei servizi e delle competenze presenti sul territorio regionale, promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, favorire attività di ricerca, raccolta e analisi dei dati e contribuire, attraverso il confronto e la collaborazione, alla definizione e al miglioramento delle politiche regionali in materia di tutela delle vittime di reato;

**CHE** la Rete potrà favorire la realizzazione di progetti integrati e iniziative comuni, nonché la sperimentazione di modelli innovativi di collaborazione e di intervento, nel rispetto delle competenze istituzionali dei singoli soggetti aderenti;

#### **DATO ATTO, altresì,**

**CHE** la partecipazione alla Rete è improntata ai principi di trasparenza, partecipazione, collaborazione istituzionale, corresponsabilità e sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

**CHE** la manifestazione di interesse all'adesione alla Rete non determina, di per sé, l'assunzione di specifici obblighi di collaborazione, i quali potranno essere eventualmente definiti, in relazione alle caratteristiche e alle specificità di ciascun soggetto, mediante successivi Protocolli d'intesa o accordi operativi con il Garante;

**CHE** l'adesione alla Rete non comporta l'affidamento di incarichi, l'attribuzione di contributi o altri vantaggi economici;

#### **RITENUTO**

**CHE** sussistano le condizioni per procedere all'avvio dell'iniziativa finalizzata alla costituzione della Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante per la tutela delle vittime di reato;

**CHE** a tal fine sia opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti pubblici e privati interessati, fermo restando il coinvolgimento diretto delle amministrazioni dello Stato, delle Autorità giudiziarie, delle Forze dell'Ordine e degli altri soggetti istituzionali, secondo forme di collaborazione coerenti con le rispettive competenze e autonomie;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 2023, n. 10, istitutiva del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 243 del 5 dicembre 2023 di nomina del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;

**VISTO** il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 27 marzo 2024;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di dover procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la costituzione della Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato

### **DISPONE**

- 1) di approvare l'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la costituzione della Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, il cui testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Avviso sulla pagina istituzionale del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, nella sezione "Avvisi", nonché nelle ulteriori forme ritenute opportune dall'Ufficio, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - al Segretariato generale;
  - all'Area Istituzionale;
  - al Settore Assistenza Garanti e Organismi;
  - All'Ufficio di Gabinetto.

**F.to**

**Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato**

*Avv.to Antonio Lomonaco*